

**COPIA**



# **COMUNE DI CETONA**

**Provincia di Siena**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 05-06-2009 Verbale N° 95	OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO WEB DEL COMUNE.
--	---

L'anno duemilanove, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 10:30 convocata nelle forme prescritte dalla Legge, nella civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. CALDESI ROBERTO.

Sono presenti i Signori:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
CALDESI ROBERTO	SINDACO	X	
NERI ROSSANA	VICE SINDACO	X	
BIGGERA MARGHERITA	ASSESSORE	X	
DI MEO FABIO	ASSESSORE	X	
SPACCAPELI MATTEO	ASSESSORE	X	

Assiste il Segretario Comunale Signor SANCHINI ROBERTO.

Il Presidente, Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE G.C. N. 95 DEL 05.06.2009

**Oggetto: Indirizzi per la pubblicazione degli atti sul sito web del comune.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto** dell'assenza di una specifica disciplina della pubblicazione degli atti nel sito web del comune e della conseguente necessità di impartire indirizzi operativi agli Uffici per la più razionale gestione degli adempimenti informativi del comune, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa e tutela della privacy;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale* e s.m.i., che testualmente afferma:

*“1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:*

*a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento<sup>(49)</sup>;*

*b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

*c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

*d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;*

*e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;*

*f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;*

*g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.*

*2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.*

*2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.*

*3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.*

*4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.*

*4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.”;*

**Visto** l'art. 26 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che, fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, impone di pubblicare, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, precisando che con tale pubblicazione, ove integrale, la libertà di accesso ai documenti suddetti s'intende realizzata;

**Visto** l'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgds. 18 agosto 2000, n. 267, che impone la pubblicazione delle deliberazioni per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune;

**Visto** l'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, che per l'albo dei beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, soggetto ad aggiornamento annuale, prevede l'informatizzazione e l'accesso gratuito ad esso anche per via telematica;

**Visto** il comma 11 dell'articolo 67 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, che prevede l'obbligo per ciascuna amministrazione, di pubblicare in modo permanente sul proprio sito Web la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa, obbligo che, secondo la circolare 20 gennaio 2009 n. 1 del Ministero dell'Economia e delle finanze, è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi sottoscritti e perfezionati dall'organo di controllo nonché le schede informative del conto annuale, in cui sono riassunte le caratteristiche essenziali del fondo;

**Visto** l'art. 2, comma 594, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, (*Legge finanziaria 2008*) che dispone che siano resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 54 del *Codice dell'amministrazione digitale* (D.Lgs. 82/2005) anche i piani triennali adottati per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

**Visto** il *Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003* approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 29.12.2005;

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**1.** di formulare indirizzi nei confronti degli Uffici comunali perché procedano alla pubblicazione degli atti del comune sul sito web istituzionale nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa e tutela della privacy nonché, con gli stessi criteri, alla revisione di quanto già pubblicato dal momento dell'attivazione del sito ed ancora in esso conservato in libera consultazione, richiamando in particolare la loro attenzione:

**a)** sull'osservanza degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 54 del *Codice dell'amministrazione digitale*, all'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, all'art. 67, c. 2, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in L. 6.8.2008, n. 133, all'art. 2, comma 594, della L. 24.12.2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*);

**b)** sulla necessità di un'attenta osservanza delle disposizioni del *Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003* approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 29.12.2005;

c) sul carattere al momento non indispensabile della pubblicazione generalizzata sul sito web degli atti deliberativi del comune, che rende opportuno limitarla sin da ora allo stretto necessario all'attuazione degli obblighi di legge, nei limiti di contenuto e di tempi previsti dalle norme che li impongono.

Quindi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to SANCHINI ROBERTO*

**IL SINDACO**  
*f.to CALDESI ROBERTO*

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n° 267:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 17-06-2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

E' stata comunicata con lettera n° 586/h., in data 17-06-2009, ai capigruppo consiliari (art. 125);

*Dalla residenza comunale, li 17-06-2009*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Roberto Sanchini*

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

È divenuta esecutiva dal giorno 05-06-2009

perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

E' stata affissa all'albo pretorio, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 17-06-2009 al 02-07-2009.

*Dalla residenza comunale, li 17-06-2009.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to SANCHINI ROBERTO*

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

*Dalla residenza comunale, li 17-06-2009.*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Roberto Sanchini*